

MODALITA' ATTESTAZIONE FASCE DI REDDITO (DGR N. 911/2011)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Regione Umbria con **D.G.R. n. 911 del 2011** ha introdotto misure di compartecipazione alla spesa (ticket) commisurate alla fascia di reddito, fatte salve le categorie di esenti specificatamente individuate.

La **D.G.R. n. 3 del 2012** è stato recepito l'Accordo tra la Regione Umbria, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo all'introduzione di misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-bis, punto 2, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'accordo ha previsto che le procedure di controllo di cui al Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria" devono essere applicate anche in relazione alle misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie oggetto dell'Accordo stesso.

La **DGR n. 327 del 2014** ha stabilito che le Linee Guida per l'attuazione del DM 11/9/2009 approvate con la DGR n. 866/2011 e n. 330/2012 si applicano a partire dal 1° aprile 2014, anche alle fasce di reddito R1, R2, R3 di cui alla DGR n. 911/2011.

FASCE DI REDDITO

Si riepilogano di seguito le fasce di reddito suddette e le relative codifiche da riportare sulla ricetta SSN, per l'applicazione delle quote di compartecipazione:

Fasce di reddito	Codice per reddito familiare fiscale
€ 0 - € 36.151,98	R1
€ 36.151,99 – € 70.000	R2
€ 70.001 – € 100.000	R3
> € 100.000	Non previsto

Si ricorda che non è prevista l'apposizione di codice nel caso di fascia di reddito fiscale >€100.000 poiché l'utente, dovendo pagare la quota massima, non dovrà presentare alcuna autocertificazione.

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE NUOVE MODALITA'

1° aprile al 30 giugno 2014: fase transitoria in cui possono coesistere le due modalità di attestazione della compartecipazione alla spesa per fasce di reddito, ovvero:

- attestazione da parte del medico prescrittore;
- autocertificazione dell'assistito al momento della prenotazione

Dal 1° luglio 2014: fase a regime in cui l'attestazione dal parte del medico prescrittore sarà l'unica modalità per fruire della compartecipazione alla spesa sanitaria in base alla fascia di reddito di appartenenza.

ATTIVITA' A CARICO DEI MEDICI PRESCRITTORI

A partire dal 1° aprile 2014 il medico prescrittore (MMG, PLS, CA, Medici Dipendenti del SSR, Medici Specialisti Convenzionati) all'atto della prescrizione, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice della fascia di reddito reso disponibile dal sistema TS relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta.

Coloro che non sono presenti negli elenchi del sistema TS o che sono presenti ma con una fascia diversa da quella alla quale lo stesso assistito dichiara di appartenere potranno:

- 1) scaricare il modulo dell'autocertificazione dal sito della ASL www.uslumbria1.gov.it ed inviarlo tramite email, PEC, posta o fax agli indirizzi indicati nel sito;
- 2) recarsi alla propria Azienda USL di assistenza per la consegna del modulo compilato o per rendere direttamente l'autocertificazione.

La ASL rilascerà l'apposito certificato provvisorio recante la fascia di reddito e lo invierà tramite e-mail o pec indicata dal cittadino nel modulo dell'autocertificazione oppure lo consegnerà a mano a coloro che si recano direttamente allo sportello.

Resta inteso che le autocertificazioni dovranno riferirsi al periodo d'imposta rilevante ai fini del rilascio del predetto certificato provvisorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente, cioè ai dati reddituali dell'anno precedente a quello in cui avviene l'autocertificazione.

Si precisa che gli assistiti paganti la quota massima non dovranno autocertificare.

Si modificano pertanto come segue le regole per l'apposizione del codice della fascia di reddito sulla ricetta:

1. **Assistito Esente (per reddito o altra condizione):** il medico prescrittore rileva il diritto all'esenzione indicando con esattezza il relativo codice di esenzione e **NON biffa la N** (sia per la ricetta dematerializzata che per la ricetta cartacea)

 NON ESENTE	 CODICE ESENZIONE	 REDDITO	<i>(Vedi avvertenze sul retro)</i> FIRMA AUTOCERTIFICANTE
---	---	---	---

2. Assistito Non esente

- a. **Assistito presente negli elenchi del sistema TS con fascia di reddito:** il medico prescrittore all'atto della prescrizione, su richiesta dell'assistito, rileva il codice della fascia di reddito del medesimo assistito, lo riporta sull'apposito spazio della ricetta e **NON biffa la N** (sia per la ricetta dematerializzata che per la ricetta cartacea)

N	R 1	R	<small>(Vedi avvertenze sul retro)</small>
NON ESENTE	CODICE ESENZIONE	REDDITO	FIRMA AUTOCERTIFICANTE

- b. **Assistito NON presente negli elenchi del sistema TS con fascia di reddito oppure presente negli elenchi ma con una fascia di reddito diversa da quella alla quale il cittadino dichiara di appartenere:** in tal caso, al fine di non creare disagi ai cittadini, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, **fino al 30 giugno 2014**, il medico prescrittore emette una **ricetta cartacea con N biffata** in modo da permettere al cittadino di continuare ad autocertificare la propria fascia di reddito sulla ricetta cartacea in farmacia o al CUP con le consuete modalità fino ad oggi utilizzate.

In questo caso il cittadino dovrà comunque essere invitato a recarsi alla ASL di assistenza per richiedere il certificato provvisorio recante la fascia di reddito, dietro presentazione dell' apposita autocertificazione.

X	R 1	R	<small>(Vedi avvertenze sul retro)</small>
NON ESENTE	CODICE ESENZIONE	REDDITO	FIRMA AUTOCERTIFICANTE

Resta inteso che gli **assistiti paganti la quota massima** non dovranno autocertificare, pertanto in tal caso il medico prescrittore dovrà emettere una ricetta (dematerializzata o cartacea) con la **N biffata**.

X		R	<small>(Vedi avvertenze sul retro)</small>
NON ESENTE	CODICE ESENZIONE	REDDITO	FIRMA AUTOCERTIFICANTE

A partire dal 1° luglio 2014, l'unica modalità di fruizione della fascia di reddito è l'apposizione del relativo codice sulla ricetta da parte del medico prescrittore.

Ciò significa che, **nel periodo transitorio**, in cui coesisteranno sia le nuove che le vecchie modalità, le ricette in cui viene apposta la fascia di reddito potranno essere di due tipi:

- le ricette dematerializzate riporteranno la N non biffata;
- le ricette cartacee invece riporteranno:
 - a. N biffata, nel caso in cui il cittadino autocertifica al CUP o in Farmacia;
 - b. N non biffata, nel caso in cui è il medico prescrittore ad apporre la fascia di reddito.

Si evidenzia che, come previsto dal citato Decreto 11/12/2009, anche i medici specialisti e di continuità assistenziale dovranno rilevare l'informazione relativa alla fascia di reddito dagli elenchi del Sistema TS. Nel caso in cui il medico è impossibilitato ad accedere al Sistema TS, potrà acquisire tale informazione dalla prescrizione con cui l'assistito ha avuto accesso allo specialista.

ATTIVITA' A CARICO DEGLI OPERATORI DEGLI UFFICI ANAGRAFE

Per gli operatori degli sportelli Anagrafe sanitaria valgono le stesse indicazioni e modalità operative valide per il rilascio del certificato provvisorio di esenzione ticket per reddito, con alcune precisazioni che sono comunque contenute nel **Manuale operativo per fasce di reddito**

ATTIVITA' A CARICO DEGLI OPERATORI CUP

Durante il periodo transitorio **dal 1 aprile al 30 giugno 2014** l'operatore CUP potrà accettare l'autocertificazione della fascia di reddito sulla ricetta rossa firmata dal cittadino e gli ricorderà che, per le richieste successive, dovrà essere il medico prescrittore ad indicarla, in quanto non sarà più accettata l'autocertificazione a sportello.

In questo periodo transitorio l'operatore **consegnerà** agli assistiti che si autocertificano il modulo di autocertificazione che l'assistito dovrà presentare agli sportelli abilitati o inviare per email, PEC, fax, qualora il medico prescrittore verifichi che il suo nominativo non è presente negli elenchi forniti dal Sistema TS.

Potrà anche invitare l'assistito a rivolgersi **al numero 075075075** per avere informazioni relative: alla sua presenza negli elenchi del Sistema TS, alle modalità di compilazione e presentazione del modulo di autocertificazione.

Dal 1 luglio non potranno essere più accettate le autocertificazioni della fascia di reddito allo sportello quindi l'operatore dovrà invitare il cittadino a pagare il ticket e la quota massima oppure invitarlo a farsi rifare la ricetta correttamente compilata.

Si ricorda che per le prestazioni ad accesso diretto la quota della ricetta non è dovuta in quanto non è prevista l'impegnativa rossa e in fase di prenotazione-accettazione va utilizzata la rispettiva fascia contrattuale "PRESTAZIONI AD ACCESSO DIRETTO SENZA IMPEGNATIVA SSN". (nel caso di pazienti esenti la fascia "PRESTAZIONI AD ACCESSO DIRETTO ESENTI").

Certificato Provvisorio relativo alla Fascia di Reddito

Gli elenchi del Sistema TS verranno aggiornati con i dati degli assistiti cui le Aziende USL rilasceranno le autocertificazioni delle Fasce di Reddito, contestualmente al rilascio dell'autocertificazione stessa.

Poiché il sistema TS mette a disposizione l'informazione relativa alla verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino entro il 31 marzo di ogni anno, il certificato rilasciato dalle Aziende USL ai cittadini aventi diritto **avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 marzo dell'anno successivo.**

Si ribadisce inoltre che:

- gli assistiti che autocertificano la fascia di reddito in quanto non presenti negli elenchi del sistema TS o presenti ma con una fascia di reddito diversa da quella dichiarata dallo stesso cittadino, dovranno far riferimento ai redditi riferiti all'anno solare precedente;
- il certificato della fascia di reddito per gli assistiti che si autocertificano è rilasciato dall'Azienda USL di assistenza.
- gli elenchi forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sistema TS ai medici prescrittori, si riferiscono alle dichiarazioni di reddito di due anni precedenti. Qualora il cittadino ritenga che l'informazione della fascia di reddito inserita nella ricetta rossa del medico prescrittore non sia corretta dovrà presentare l'autocertificazione.